

TI_GERICHTE 42.2017.34 vom 10. November 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-11-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2017.34_d20161110

FR: TI_GERICHTE 42.2017.34 du 10 novembre 2016

IT: TI_GERICHTE 42.2017.34 del 10 novembre 2016

Regeste

Negata assistenza a persona già in possesso di AFC (fotografo) + diploma di formatore con attestato professionale federale. Titoli conseguiti permettono accesso a serie di professioni atte a conseguire reddito sufficiente per vivere. Principio di sussidiarietà. Durata nuova formazione non breve

Erwägungen

E. 29

marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su reclamo con la quale l'USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale specialista in fotografia e la maturità artistica una seconda formazione con indirizzo Technical Industrial Design presso la Scuola specializzata superiore d'arte applicate. Il TCA ha in particolare rilevato che l'insorgente non ha allegato prove sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e avrebbe anche dovuto tentare di trovare un'attività lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche un'attività al di fuori del proprio settore professionale. In ogni caso decisiva è la circostanza che la seconda formazione, svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine formazione della durata minima di tre mesi, non è di breve durata, come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione. Inoltre il TCA ha osservato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale come si evince dalle disposizioni COSAS al punto H6. Infine con giudizio 42.2017.24 del 24 maggio 2017 questo Tribunale ha tutelato la decisione su reclamo dell'USSI con la quale aveva negato le prestazioni assistenziali ordinarie a una ricorrente, già in possesso di un AFC quale impiegata di commercio, che si era iscritta al 1° anno del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche della facoltà di psicologia all'Università telematica e Campus. In questa occasione, il TCA ha rilevato che l'attestato di capacità quale impiegata di commercio apre una vasta gamma di possibilità di impiego atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. Decisiva era comunque la circostanza che il percorso formativo intrapreso non è di breve durata. 2.7. Nella concreta fattispecie il ricorrente ha conseguito vari diplomi/attestati, fra cui spiccano l'AFC di fotografo, il diploma di formatore con attestato professionale federale e il diploma in Organo e composizione organistica (cfr. consid. 2.4.). La professione di fotografo può essere esercitata presso un giornale o un'agenzia giornalistica come fotoreporter oppure in un atelier fotografico (pubblicità, industria, architettura, moda, fotografia scientifica). A seconda delle loro attività, i fotografi sono in contatto con persone provenienti da ambienti molto diversi (cfr. www.orientamento.ch). Il ricorrente obietta di essere stato inattivo nel settore per 20 anni e non ha avuto modo di approfondire la fotografia digitale, unico settore che avrebbe un

mercato effettivo (cfr. doc. I). Al riguardo questa Corte evidenzia che il ricorrente ha allegato unicamente il parere di _____, presidente della _____ secondo cui “la ricerca di lavoro da parte di un nuovo fotografo si potrebbe presentare difficoltosa” e “richiede un forte aggiornamento da parte sua” (cfr. doc. Q). Comunque, anche se lo ritiene difficile, non esclude che RI 1 potrebbe trovare un impiego come fotografo. Del resto l’insorgente non ha nemmeno tentato di trovare un’occupazione adeguata come fotografo. RI 1 si è annunciato a _____ il 2 agosto 2016 (cfr. doc. B). Già il 23 agosto 2016, quando ha compilato il questionario per l’affiliazione delle persone senza attività lucrativa per la Cassa _____ ha indicato di prevedere di iniziare un’attività lavorativa nel 2016 e di essere studente presso la _____ a partire da settembre 2016 (cfr. doc. 79). Al riguardo cfr. STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013 e STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012. Questo Tribunale ritiene, che il conseguimento dell’AFC di fotografo, dopo una prima fase di reinserimento, permette l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. Per quanto riguarda la professione di formatore per adulti, il sito www.orientamento.ch rileva che la maggior parte dei formatori lavora nelle istituzioni pubbliche, nelle grandi aziende o all’interno delle associazioni professionali e sindacali. Essi hanno anche la possibilità di lavorare in proprio, creando un proprio centro di formazione, o come indipendenti su mandato. La situazione del mercato del lavoro per i formatori è in questo periodo favorevole in Ticino. Il ricorrente sostiene che la formazione conseguita costituirebbe solo un punto favorevole per una ricerca lavorativa ma non gli permetterebbe di conseguire un reddito sufficiente per vivere (cfr. doc. I). _____, responsabile del segretariato _____, con e-mail dell’11 luglio 2017 precisa che “l’APF di formatore/formatrice d’adulti è direttamente spendibile quale titolo professionale riconosciuto dalla confederazione parimenti ad altri Attestati professionali federali. L’APF di formatore/trice d’adulti, essendo specifico per la formazione continua degli adulti non corrisponde a un’abilitazione per l’insegnamento nelle scuole d’obbligo” (cfr. doc. R). Il TCA osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’APF di formatore d’adulti è direttamente spendibile. Del resto, come già esposto in relazione con l’AFC di fotografo, egli non ha nemmeno provato a trovare un’occupazione che gli permetta di conseguire un reddito sufficiente per vivere. Al contrario, un mese dopo la sua entrata in Svizzera egli aveva già deciso di intraprendere un nuovo percorso formativo. Questo Tribunale ritiene che il conseguimento dell’attestato professionale federale di formatore permetta al ricorrente l’accesso al mercato di lavoro per conseguire un reddito sufficiente. Il ricorrente ha inoltre un’ampia esperienza anche come assistente sociosanitario, lavoro esercitato durante tre anni in Italia (cfr. doc. 87). Inoltre e soprattutto, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.5.), il ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche un’attività al di fuori del proprio settore professionale (cfr. STF 8C_787/2011 consid. 4.2. del 28 febbraio 2012; STCA 42.2013.22 del 13 marzo 2013 consid. 2.8.). Chi richiede la pubblica assistenza è, infatti, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria autonomia (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016; consid. 2.4.). In conclusione, poiché lo svolgimento del Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I, non risulta necessario per conseguire un reddito sufficiente per vivere, il ricorrente, che ha operato tale scelta anziché cercare un’occupazione, non ha diritto alle prestazioni assistenziali. 2.8. Il rifiuto delle prestazioni assistenziali va comunque

confermato anche perché non è adempiuto il presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili per poter riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell'assistenza sociale (cfr. consid. 2.6). In concreto il percorso formativo, che l'insorgente ha iniziato a settembre 2016, svolgendosi su tre anni a tempo pieno (cfr. Descrittivo Master in Insegnamento dell'educazione musicale - doppio titolo DFA-_____), non è di breve durata, come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.6.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2013.11 dell'11 dicembre 2013 consid. 2.8.). Vista la mancanza di queste due condizioni, è irrilevante il fatto che sia verosimilmente adempiuto il presupposto secondo il quale la formazione deve accrescere la collocabilità nel mercato del lavoro. 2.9. Il ricorrente sostiene che il diploma in Organo e composizione organica ha un'equipollenza svizzera quale Bachelor e di conseguenza il Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell'educazione musicale per il livello secondario I è da ritenersi una prima formazione in quanto necessario per poter insegnare (cfr. doc. I). Al riguardo va osservato che il ricorrente è in possesso di una prima formazione quale fotografo AFC e inoltre dispone dell'attestato professionale federale di formatore (cfr. consid. 2.7.). Perciò anche se il Master of Arts intrapreso dal ricorrente presso la SUPSI dovesse essere considerato quale proseguimento del percorso formativo iniziato in Italia, rimane comunque una seconda formazione rispetto alle due appena indicate. 2.10. L'insorgente rileva che il percorso formativo intrapreso da lui non è frutto di una sua scelta personale, bensì un passo necessario imposto dalla legge (cfr. doc. I, V pag. 4, VII). È vero che la legge prevede per talune professioni certi criteri di ammissione, ma le preferenze personali secondo le disposizioni COSAS al punto H6 si riferiscono al traguardo finale e non alla formazione necessaria per raggiungere tale obiettivo. La preferenza personale determinante nella presente fattispecie è costituita dal fatto che il ricorrente ha scelto di voler diventare docente di musica nelle scuole primarie o secondarie del Canton Ticino. La circostanza, che deve seguire un ulteriore percorso formativo per raggiungere tale obiettivo, non è invece decisiva. Si tratta dunque di una scelta personale che non rappresenta un motivo sufficiente per finanziare una seconda formazione. 2.11. A titolo abbondanziale il TCA rileva che dalla documentazione agli atti risulta che l'insorgente, già nella decisione di rifiuto dell'USSI del 10 novembre 2016 (cfr. doc. 124), è stata reso attento sul fatto di doversi rivolgere all'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per il riconoscimento e il versamento dell'assegno di studio e di un eventuale prestito. 2.12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che a ragione l'USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di ottobre 2016. La decisione su reclamo del 17 maggio 2017 deve, pertanto, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.